

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-183 del 18/01/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LATTERIA SOCIALE SAN GIOVANNI DELLA FOSSA SCA DI NOVELLARA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-161 del 17/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12649/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIOVANNI DELLA FOSSA SCA" – Novellara.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIOVANNI DELLA FOSSA SCA"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Novellara – Via Levata n.10** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano, acquisita agli atti di ARPAE al PG/61761 del 21/04/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/120323 del 02/08/2021 ed al PG/143074 del 16/09/2021;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche della Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che:

- le integrazioni acquisite al PG/120323 del 02/08/2021 riguardano la relazione tecnica esplicativa in merito alle modifiche impiantistiche a seguito di un aumento di latte lavorato;
- le integrazioni acquisite al PG/143074 del 16/09/2021 riguardano ulteriori specificazioni sulle modifiche apportate tra cui il diverso posizionamento e ampliamento degli spogliatoi e installazione di nuova vasca Imhoff e l'eliminazione di alcuni tubi ciechi che scaricavano in corpo idrico superficiali;

Acquisito in data 22/11/2021 al PG/179113 il nulla osta del Comune di Novellara, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia, sede di Novellara con atto PG/147635 del 24/09/2021;

Ritenuto di aggiornare l'Allegato relativo alla matrice "emissioni in atmosfera" con quanto previsto dal D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione, e dal D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIOVANNI DELLA FOSSA SCA"** ubicato nel Comune di **Novellara** – **Via Levata n.10** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1578 del 24/03/2017.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Ditta svolge l'attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano e altri derivati del latte. Il Caseificio è stato oggetto di recentemente ampliamento e ristrutturazione, con conseguente aumento della quantità di latte lavorato. Tali modifiche hanno comportato la realizzazione e la ristrutturazione dell'impianto di depurazione acque reflue industriali nonché la modifica di parte del trattamento degli scarichi domestici.

La richiesta di autorizzazione si riferisce allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali utilizzati per la lavorazione del latte.

Il caseificio può lavorare fino a 358.000 q.li. di latte/anno.

Le acque reflue industriali sono trattate da un impianto di depurazione costituito da:

- Linea acque
 - Sollevamento liquami al nuovo depuratore biologico (vasca equalizzazione);
 - Comparto di ossidazione biologica di tipo a batch (SBR), con scarico discontinuo periodico, di volume utile pari a 1.000 mc; nuova vasca circolare in c.a. (D=18 m circa; H=6m);
 - Scarico refluo chiarificato al corpo recettore punto S1.
- Linea fanghi
 - Comparto di accumulo ed ispessimento fanghi di supero, che verrà realizzato convertendo la vasca di ossidazione del precedente impianto di depurazione.

Il punto di scarico finale, denominato S1 in planimetria è il fossato interpodereale afferente al condotto Serravalle.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

La ditta, in relazione anche alla diffida del 10/12/2019 (pratica n.31838 con PG n°189221), ha specificato che:

- sono state eliminate fisicamente le condotte inutilizzate presenti sulla sponda del fossato interpodereale e le condotte della vecchia linea scarico del siero;
- il primo lagone in terra esistente, posto in parte nell'area di sedime del nuovo depuratore, verrà smantellato ricostituendo il piano campagna, mantenendo in disponibilità il secondo lagone.
- Presso il depuratore oltre alle vasche del vecchio impianto di depurazione riconvertite in vasca di alimentazione di depurazione e vasche di ispessimento del nuovo impianto sono inoltre presenti altre due vasche non utilizzate ed in disponibilità per emergenza. Altre vasche presenti fungono da vasche di emergenza (una riconvertita a stoccaggio salamoia) e di stoccaggio acque antincendio.

Recapitano nel fossato interpodereale afferente al condotto Serravalle (nel punto di scarico S5) le acque di condensa provenienti dalla centrale termica e dai fondi della sala latte le quali in parte sono recuperate.

La ditta con le integrazioni del 27/09/2021 acquisite al PG/148510 ha precisato che, relativamente alle acque di dilavamento, non sono presenti aree soggette alla DGR n.286/05 in quanto tutte le superfici soggette a potenziale sporcamento sono coperte e servite da rete fognaria acque nere ad eccezione della zona di carico del siero lato Sud, per la quale è prevista la chiusura di caditoia acque bianche e l'adeguamento delle pendenze alla canaletta di raccolta esistente allacciata a fognatura nera.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1P "Planimetria – layout – fognature" datata 01/09/2021.

Prescrizioni

1. Gli scarichi (S1 e S5) dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs.152/2006.
2. I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate.
5. Nel caso di malfunzionamento di reti di raccolta o impianto di depurazione dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura nonché data immediata comunicazione a ARPAE-SAC e ARPAE-ST territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
6. Le zone dedicate alla raccolta rifiuti dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in acque superficiali.
7. La ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia e dei residui di rigenerazione da essa derivanti.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento di quadri di controllo e sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore visivo/acustico di guasto).
9. I reagenti liquidi utili all'impianto di depurazione dovranno essere stoccati in apposite pedane con bacino di contenimento.
10. Si dovrà conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
11. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06 o potranno essere utilizzati ai sensi del D.Lgs.99/92 e delle normative regionali vigenti.
12. I pozzetti di ispezione degli scarichi S1 ed S5 prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali dovranno essere predisposti al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, nel rispetto delle metodologie IRSA, ed indicati in modo visibile.

13. Per lo scarico S1, devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (Tabella 3 - Allegato 5 – D.Lgs.152/06), di cui almeno uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e olii animali/vegetali.
14. I certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
15. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. alla messa regime del nuovo impianto di depurazione, deve essere effettuata un'ulteriore pulizia del fossato podereale recettore in relazione allo scarso deflusso idrico dell'attuale scarico.
16. Entro il **31 gennaio** di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente allegato riguarda due punti scarichi (denominati S2 ed S3 in planimetria) costituiti da reflui di tipo domestico provenienti dal fabbricato ad uso ad uso alloggio e spogliatoio dipendenti annessi alla Latteria. Lo scarico S3 delle acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione non sono oggetto di modifica mentre è soggetto a modifiche lo scarico S2 proveniente dagli uffici, negozio e servizi igienici aziendali (docce e WC) in quanto gli spogliatoi sono stati realizzati ex novo con la dismissione degli esistenti.

La ditta dichiara con le integrazioni del 27/09/2021 acquisite al PG/148510 che non è aumentato il carico aziendale in abitanti equivalenti, in specifico con capacità massima di 15 addetti (8 a.e.) pertanto di consistenza inferiore a 50 AE secondo la classificazione della DGR 1053/2003.

Tali acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione costituito da n°4 fosse Imhoff e da n.1 filtro batterico anaerobico dove recapita, a valle dello scarico, una rete di acque meteoriche.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il fossato interpodereale afferente al condotto Serravalle.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1P "Planimetria – layout – fognature" datata 01/09/2021.

Prescrizioni

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff- degrassatore - filtro batterico) dovrà mantenere le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali previste dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera RER n°1053/03.
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente e di oli minerali.
4. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIOVANNI DELLA FOSSA SCA"** è autorizzata a svolgere l'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** negli impianti ubicati in Comune di **Novellara – Via Levata n.10** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE C1 A GAS METANO DA 1918 KW	2300	8	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E2	GENERATORE DI VAPORE C2 A GASOLIO DA 1300 KW	1500	8	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 100	(***)
E3	CENTRALE TERMICA CONFEZIONAMENTO MAGAZZINO C3 A GAS METANO DA 116 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	CENTRALE TERMICA CONFEZIONAMENTO MAGAZZINO C4 A GAS METANO DA 32 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	CENTRALE TERMICA CONFEZIONAMENTO MAGAZZINO C5 A GAS METANO DA 32 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6÷E13	VENTILATORE RICAMBIO ARIA SALA LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.							
(**) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017.							
(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1%.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- 2) Per gli impianti di combustione generante l'emissione **E1-E2** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 5) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E2 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa.
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2. **Il primo campionamento per l'emissione E1 dovrà essere eseguito entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**
- 7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto.
- 10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede il solo ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultava che l'attività svolta dalla Ditta non superava i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale in cui è insediata, la stessa è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.